



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- in data 25 febbraio 2016 perveniva a questo organo di giustizia, da parte del Direttore di Gara del “3° Memorial Luigi De Blasio”, sig. IACÒ Rosolino, segnalazione *ex art. 67, lett. a) Regolamento di Giustizia Fibis*;
- nella predetta segnalazione, il sig. IACÒ, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti, faceva richiesta di provvedimento a questo Organo Giudicante;
- l’art. 67, lett. a) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale “ [omissis];*
- la segnalazione pervenuta a questo organo di giustizia da parte del menzionato Direttore di Gara IACÒ era ben dettagliata;
- non possono, pertanto, sussistere dubbi circa gli atteggiamenti antisportivi e contrari agli obblighi ed ai doveri assunti dal tesserato LIPPIELLO Mario come verrà *infra* specificato.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

Fatto

Il giorno 23.02.2016, durante lo svolgimento della Gara a Coppie, nella finale di batteria tra gli atleti LAMESTA Nino – LIPPIELLO Mario (del C.S.B. Club 88 di Biella) e CENA Giuseppe – DEBAR Nicolas (del C.S.B. Free Time di Torino), il tesserato LIPPIELLO (tessera n. FB32A642), durante una fase di gioco, si lamentava di una decisione arbitrale che assegnava il

punto alla coppia avversaria dicendo che la biglia aveva saltato e toccato il legno della sponda. L'arbitro negava la circostanza affermando che le biglie, pur avendo fatto dei salti, si erano mantenute sul rettangolo di gioco, ma il LIPPIELLO insisteva nelle sue proteste con tono alto e disturbando gli altri incontri. In quel frangente faceva il suo ingresso in sala anche il Direttore di gara che, apostrofato dal LIPPIELLO affinché intervenisse nella disputa con l'arbitro, affermava che, senza una richiesta ufficiale da parte dello stesso arbitro, egli non sarebbe potuto intervenire, e invitava comunque il LIPPIELLO ad accettare la decisione arbitrale.

Anche altri tesserati presenti, tra cui SECCO Massimo del C.S.B. Ghost (BI), invitavano il LIPPIELLO a moderare i toni per rispetto di chi ancora era impegnato nelle gare, ma questi, senza remore, continuava a lamentarsi ad alta voce.

Successivamente all'incontro, che la coppia formata dai tesserati LIPPIELLO – LAMESTA perdeva, il LIPPIELLO continuava ad inveire contro il SECCO rivolgendogli frasi del seguente tenore letterale: “Se vuoi parlare con me, mi dai del Lei, non ti permettere più di parlarci, faccia di merda, non mi rompere i coglioni, se continui ti do due ceffoni e ti cambio i connotati, sei un deficiente faccia di merda”.

Queste frasi ingiuriose e minacciose venivano proferite alla presenza del Direttore di Gara IACÒ Rosolino, dei tesserati ATZENI Francesco, MOTTA Giuseppe e dell'arbitro TOLENTINO Sabino.

Il Direttore di Gara ha portato all'attenzione di questo Giudice che la vittima delle su riportate frasi, il sig. SECCO Massimo, riveste la carica di Delegato Provinciale della Provincia di Biella ed è Consigliere Federale Nazionale.

*

Ebbene, le norme federali sono chiare in merito, la Federazione non può ritenere ammissibile una condotta quale quella descritta da parte dei propri tesserati e, pertanto.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 71 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza, assumendo “ogni informazione che ritiene utile ai fini



- della pronuncia". Coerentemente con il principio della atipicità dei mezzi di prova previsto dall'art. 48, III c. del Regolamento di Giustizia medesimo, lo scrivente Giudice ha telefonicamente acquisito le dichiarazioni testimoniali di alcuni tesserati presenti al fatti, i sig.ri ATZENI Francesco e MOTTA Giuseppe, univoche nel riferito l'episodio;
- tutti i testimoni hanno riferito univocamente la condotta del LIPPIELLO e sono stati concordi nell'escludere qualunque genere di provocazione da parte del SECCO;
 - l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "della gravità dell'infrazione, desumendola .. in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico";
 - le proteste e l'aggressione verbale del LIPPIELLO, di per sé gravemente violative del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto iniziato nel corso della gara e poi protrattosi anche successivamente alla sua conclusione, e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.

P.Q.M.

il Giudice Unico Sportivo Regionale, analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire, sentiti i testimoni, avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., LIPPIELLO Mario del C.S.B. Club 88 da ogni attività federale per la durata di giorni 60 (sessanta);
- comunica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale, la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente

esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

- Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo alla Corte sportiva d'Appello entro il termine di giorni sette, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.
- Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato LIPPIELLO Mario del C.S.B. Club 88 nonché alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 7 marzo 2016

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Mariagrazia GALLIANO

